



Daniele Rallo, Luca Rampado Urbanisti e "riserve"

Il vocabolario on line della Treccani.it alla parola "riserva" specifica:

"L'azione e il fatto di riservare esclusivamente per sé o per determinate persone e finalità un diritto, un bene o una facoltà: r. dell'esercizio di un'attività" e ne declina diversi significati ed usi. Tra le altre: "r. di legge, attribuzione alla legge della normativa di determinate materie, disposta a tutela di particolari libertà e diritti."

Oppure il più usato "giocare in r. o come r., nell'atletica, nel ciclismo, nel calcio e negli sport a squadre in genere, ogni singolo atleta che è convocato per partecipare a una gara o a una serie di gare solo in caso d'indisponibilità o infortunio di un titolare".

Ecco. Tra questi due corni del problema si è sviluppata la figura del laureato in urbanistica dalla sua istituzione alla fine degli anni '60 ad oggi. Da una parte gli è sempre stato attribuito il ruolo di "riserva" rispetto ai "cugini" architetti ed ingegneri. Dall'altra invece emerge sempre di più il ruolo assegnato dalla legislazione alla professione "riservata".

Il legislatore nazionale, dopo anni di incertezze e nella "impossibilità" di abolire le "corporazioni", nonostante il confronto europeo, nel 2001 (Dpr 328/01) ha fissato dei precisi confini riformando gli Ordini professionali a seguito, anche, della riforma dell'ordinamento universitario. Ordine degli Architetti e Ordine degli Ingegneri (ma anche agronomi, geologi, avvocati, ecc.) sono stati trasformati inserendo le Sezioni ed i Settori ed introducendo Esami di Stato mirati per ogni professione. L'urbanistica è diventata una materia "riservata". Il Dpr ha specificato il campo d'azione della professione di urbanista, di architetto, di ingegnere, di agronomo, ecc. Con la vischiosità della macchina burocratica nostrana questa "riserva" da latente sta lentamente ma progressivamente emergendo.

I bandi di gara per l'assegnazione della re-

dazione dei piani regolatori ed attuativi ed i concorsi pubblici per ricoprire posti in pianta organica nel settore dell'urbanistica, ma anche del Sit o della valutazione ambientale, sono, in linea di tendenza, "riservati" prioritariamente (ancorché non esclusivamente) alla figura specifica del pianificatore territoriale abilitato ed iscritto all'Ordine.

Diverse sono le prese di posizione chiarificatrici assunte negli ultimi mesi da alcuni enti locali e dallo stesso Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Particolarmente due sono significative: la prima riguarda la redazione della Valutazione Ambientale Strategica, la seconda la redazione di uno strumento urbanistico comunale.

La VAS

L'area legale del CNAPPC (prot.1639 del 18 dicembre 2013, risposta ad un quesito posto dal Consiglio provinciale di Pordenone) ha diramato un parere, che ha valore di circolare per tutti gli ordini provinciali, in cui si ribadisce che "la prestazione riguardante la Vas appare chiaramente appannaggio privilegiato del Pianificatore Territoriale". Il parere è stato redatto dando la giusta lettura ed interpretazione del Dpr 328.

Il Consiglio specifica puntualmente:

- a. secondo il Dpr "la competenza del pianificatore è essenzialmente rivolta alla pianificazione territoriale ed urbanistica con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategie di trasformazione urbana e territoriale"
- b. la Direttiva Europea (2001/42/CE) individua come obbligatoria la pratica Vas per piani e programmi "elaborati nei settori agricolo, forestale, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli" (cfr. Direttiva 2001/42/CE art.3, Direttiva 85/337/CEE, Direttiva 92/43/CEE).

Di conseguenza afferma il CNAPPC che nel Dpr "è possibile riscontrare i limiti di competenza per la stesura di una Vas da parte di altre categorie professionali" quali biologi,

geologi, agronomi (solo per gli effetti sulla flora e sulla fauna) e ingegneri (solo per la valutazione di impatto ambientale di impianti e processi industriali). Ne consegue che per tutte queste figure la prestazione riguardante la Vas "non può essere svolta in forma piena ed esclusiva" mentre è riservata ai pianificatori territoriali e in subordine agli architetti che, avendo superato il relativo esame di stato (per pianificatore), si possono qualificare anche come urbanisti. Per questa specifica competenza non si può infatti fare riferimento alla pre-vigente normativa (i cd diritti acquisiti) in quanto la materia è successiva alla data di entrata in vigore del Decreto.

Il Piano regolatore

In un bando di gara per la redazione del piano regolatore di un comune della Toscana veniva specificato che tra i requisiti per la partecipazione era il possesso della laurea in Pianificazione e l'iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 anni. Più precisamente il Bando richiedeva che "il professionista indicato dal concorrente quale progettista della Variante Generale al Ru e responsabile del gruppo di lavoro ovvero il professionista che redigerà la variante generale, svolgendo, al contempo, il ruolo di responsabile della direzione e del coordinamento delle prestazioni professionali oggetto del contratto e di referente dell'Amministrazione, dovrà essere in possesso di laurea in Architettura (con però l'iscrizione nella Sezione A del Settore Pianificatore territoriale) o in Pianificazione urbanistica e territoriale o in Ingegneria civile, corso di laurea di 5 anni (o titolo equipollente in ambito europeo) e dovrà essere iscritto al rispettivo ordine professionale e dovrà avere esercitato la professione di Pianificatore da oltre 10 anni, [...]"

In modo particolare il Bando richiedeva il possesso della Laurea in Architettura o in Pianificazione Territoriale - Urbanistica (o ingegneria civile) con un corso di anni quinquennale e la dimostrazione dell'esercizio della professione da almeno una decina d'anni. L'estensore del Bando giustamente metteva in evidenza come un incarico così specifico e delicato dovesse essere ricoperto

da un specialista nella materia con comprovata esperienza decennale. Sulla questione è stata posta una Faq che rammentava che "il Titolo di Architetto - Sezione A - Laurea Magistrale di 5 anni, da sempre (??) è abilitato all'esecuzione degli strumenti urbanistici e di pianificazione del territorio". E dopo questa affermazione faceva seguire l'assioma che "tale titolo (laurea in architettura) non può pertanto essere dimenticato nei titoli di studio ritenuti obbligatori alla partecipazione della gara".

In effetti il Bando non escludeva la laurea quinquennale in architettura ma specificava che la stessa doveva essere accompagnata dalla iscrizione all'apposito settore dell'Albo, cioè a quello del Pianificatore Territoriale. Per i laureati in ingegneria civile (vecchio ordinamento) si doveva comunque dimostrare l'esperienza decennale. Mentre per gli ingegneri laureati con il nuovo ordinamento e post-Dpr non era ammessa la partecipazione. Si tratta nient'altro di una corretta e coerente lettura del Dpr 328².

Ma il Dpr ha fatto salvo, come succede in questi casi, i cd diritti acquisiti affermando che i "vecchi" laureati mantengono le possibilità *ex-ante*. Ciò significa che architetti ed ingegneri (vecchio ordinamento) possono sottoscrivere gli strumenti urbanistici ancorché senza alcuna formazione derivante dal *curriculum studiorum*.

Per ovviare a questa anomalia la Stazione appaltante, giustamente, per un incarico così importante e specifico, ha ristretto la platea ai soli "ingegneri civili" che si presume abbiano un percorso formativo adeguato anche nella materia urbanistica, e agli architetti che possano dimostrare comunque di aver esercitato la professione di Urbanista da almeno un decennio.

Ancora più esplicito il bando di un comune della Sardegna³ per la redazione del Piano particolareggiato del Centro Storico e della Vas in adeguamento al Piano Paesistico e al Pai regionale⁴.

La Determina del Responsabile del procedimento specificava che "l'incarico non è scindibile nelle sue due componenti, essendo unitario e destinato ad un unico professioni-

sta e che, pertanto, l'unica figura professionale che dispone di entrambe le competenze richieste dall'incarico in oggetto appare essere quella del Pianificatore Territoriale, iscritto nell'Albo tenuto dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Sezione A, Settore B): Pianificazione Territoriale".

E concludeva "il conferimento dell'incarico (...) ad un soggetto (...) in possesso dell'iscrizione all'Albo, tenuto dal seguente Ordine Professionale, nell'ambito delle competenze professionali definite dall'ordinamento giuridico vigente, ovvero equivalente posizione giuridica nell'ambito della Comunità Europea: Ordine degli "Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori", Sezione A, con iscrizione nel Settore - Pianificazione Territoriale".

Dopo anni dalla istituzione del primo corso di laurea in urbanistica (1970) il disegno tecnico-politico e strategico di Giovanni Astenigo trova conferma finalmente anche nella banale (e buona) prassi della quotidianità.

1. Si tratta del comune di Carrara che doveva assegnare l'incarico per la redazione del Regolamento Urbanistico.
2. Tale linea interpretativa è stata inoltre ribadita:
 - a. dal Tar Lazio, con la sentenza 667/2006 che specifica quanto evidenziato dal Dpr 328/01, cioè l'obbligo di sostenere l'esame di stato per coloro i quali vogliono fregiarsi del titolo di Pianificatore, come espresso anche dal Ministero competente su precisa richiesta dell'Ordine APPC di Roma;
 - b. dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Affari Istituzionali e Autonomie Locali, Parere del 22.9.2010 - Redazione strumenti urbanistici riservati a soggetti muniti di idoneo titolo di laurea (parere in merito alla competenza necessaria per la redazione di atti di pianificazione);
 - c. dalla Regione Piemonte che, all'articolo 76 della Lr 3/2013 prevede la possibilità di redazione degli atti di pianificazione solo per urbanisti, architetti ed ingegneri ante Dpr 328/01 e laureati magistrali in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale post Dpr.
3. Si tratta del Comune di Romana (Sassari) - Determina n. 321 del 9.9.013 del Responsabile del Servizio (un ingegnere) per conferimento incarico professionale per la progettazione del Piano particolareggiato Centro Storico e il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al Pai
4. In Regione Sardegna un forte impulso alla corretta interpretazione dei Bandi di Gara si ha anche per la attenta posizione assunta dall'Università di Alghero. Cfr. lettera 5.5.2010 Il Preside Giovanni Maciocco, Il presidente del Corso di laurea in Urbanistica Arnaldo Cecchini, Il presidente del Corso di laurea in Architettura Maurizio Minchilli in <http://www.architettura.uniss.it/ita/la-Scuola/Notizie-e-segnalazioni/Lettera-difesa-laureati>